

REGOLAMENTO (CE) N. 538/2005 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 2005

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese e degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Apertura

- (1) In data 10 luglio 2004, la Commissione ha annunciato, mediante avviso («avviso di apertura») pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽²⁾, l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tricloroisocianurico («TCCA») originario della Repubblica popolare cinese («RPC»).
- (2) Il procedimento antidumping è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 1º giugno 2004 dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso più del 50 %, della produzione comunitaria complessiva di TCCA.
- (3) In seguito alla pubblicazione del suddetto avviso, sono stati inviati questionari alle parti interessate (cfr. considerando 12). Il denunciante ha fatto notare che i questionari non coprivano completamente il prodotto in esame, definito nell'avviso di apertura. Per chiarire la questione, la Commissione ha inviato nuovi questionari alle parti interessate e ha pubblicato un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽³⁾ nel quale ha chiarito la definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (4) Il 13 ottobre 2004, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽⁴⁾ («avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di TCCA originario degli Stati Uniti d'America («USA»).
- (5) Il procedimento antidumping è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata il 30 agosto 2004 dal denunciante per conto di produttori che rappresentano più del 50 %, della produzione comunitaria complessiva di TCCA.

2. Parti interessate dal procedimento

- (6) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento il denunciante, altri produttori comunitari, i produttori esportatori della RPC e degli USA, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati nonché i rappresentanti dei governi della RPC e degli USA. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU C 178 del 10.7.2004, pag. 2.

⁽³⁾ GU C 283 del 20.11.2004, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU C 253 del 13.10.2004, pag. 6; versione rettificata: GU C 44 del 19.2.2005, pag. 30.